



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 655
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 novembre 2021

I N D I C E

Commissioni riunite

6^a (Finanze e tesoro) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	» 11
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	» 12
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 46

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 30 novembre 2021

Plenaria

17^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALFONSO (PD) avverte che le votazioni proseguiranno con gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ricorda che il proprio Gruppo è ancora in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria su alcune proposte di grande rilievo, che sarà dirimente per la linea politica da tenere nel prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE assicura che gli emendamenti sui quali non sono state ancora concluse le valutazioni tecniche verranno accantonati.

Il sottosegretario FRENI informa che su alcuni emendamenti il Governo sta procedendo ai necessari approfondimenti. Auspica tuttavia anche lo svolgimento di interlocuzioni, anche di natura informale, tra le parti coinvolte per individuare una possibile soluzione alla questione sollevata dalla senatrice Toffanin.

In merito all'ordine delle votazioni interviene il senatore CRUCIOLI (*Misto*), al quale replica il PRESIDENTE.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che i firmatari di emendamenti che vertono su medesimi argomenti di proposte aventi il parere non ostativo della Commissione bilancio e sui quali il Governo e i relatori esprimeranno parere favorevole potranno riformularli in un testo identico a questi ultimi al fine di una loro votazione congiunta.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'andamento dei lavori e l'infruttuosità delle interlocuzioni informali finora svolte, suggerisce alla Presidenza di sospendere i lavori e di convocare una riunione di maggioranza.

Il PRESIDENTE ricorda che si sono già svolte diverse riunioni nonché incontri tra le varie forze politiche e che il Governo sta svolgendo le ulteriori necessarie valutazioni. Si dichiara comunque disponibile a valutare le proposte volte a favorire un andamento celere dei lavori.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) sottopone all'attenzione del Governo l'emendamento 5.155, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e chiede delucidazioni su eventuali approfondimenti in corso.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta in termini generali che gli emendamenti che le Commissioni si accingono ad esaminare costituiscono il frutto di valutazioni effettuate in varie riunioni di maggioranza e di interlocuzioni con l'opposizione. Comprende che l'esito potrà non essere stato del tutto soddisfacente per la mancanza di alcuni riscontri, ma assicura che da parte di tutti i soggetti coinvolti è stato profuso il massimo impegno.

Nello specifico, l'emendamento 5.155 estende la platea di beneficiari interessati dalla misura e comporta un aggravio per la casse dello Stato di 17 milioni. Essendo privo di adeguata copertura, è rientrato tra le proposte che hanno ricevuto il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; ribadisce che il Governo esprime parere contrario su emendamenti i cui oneri non possono trovare copertura per la limitatezza delle risorse a disposizione.

In conclusione, si dichiara disponibile a fornire le informazioni necessarie su ogni emendamento, ma rileva l'opportunità di un *iter* tempe-

stivo in Senato, pena il rischio di decadenza del provvedimento e l'impossibilità di integrarlo con alcune proposte parlamentari.

Il senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*) preannuncia la trasformazione dell'emendamento 5.133 in un ordine del giorno.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) sottolinea che l'emendamento 5.155 è stato presentato per correggere una disposizione del decreto-legge *Sostegni-bis*, che ha penalizzato alcuni giovani nell'accesso alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce che il dibattito in Commissione bilancio sulla copertura ha dato esito negativo e che non ci sono ulteriori risorse a disposizione per il provvedimento.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) esprime rammarico per le considerazioni della rappresentante del Governo e preannuncia il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) ricorda che il gruppo di Forza Italia è ancora in attesa di risposte dal Governo, che tuttavia sembra aver già deciso in accordo con altre forze di maggioranza quali emendamenti potranno essere accolti: da tali risposte dipenderà l'atteggiamento del Gruppo nel prosieguo dei lavori.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) accoglie l'invito al senso di responsabilità espresso dalla sottosegretaria Guerra, ma considera necessario rilevare come i pareri contrari della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione siano stati espressi anche su emendamenti non onerosi, come l'8.0.8, che riguarda il riconoscimento della pensione di invalidità anche per chi lavora. Invita quindi il Governo a riconsiderare l'emendamento.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA avverte che l'emendamento 8.0.8 e altri sullo stesso tema potranno essere riformulati ove venga accolta una proposta di riformulazione finalizzata a ripristinare la situazione precedente la determinazione dell'INPS. In tal caso ritiene che la Presidenza porrà in votazione congiuntamente emendamenti identici.

Il sottosegretario FRENI sollecita l'adozione di una metodologia univoca di esame degli emendamenti per favorire il celere svolgimento dei lavori.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) sollecita il Governo a individuare le necessarie coperture agli emendamenti 12.0.52 (testo 2), che riguarda i lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali, e 13.4, in materia di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza

sul lavoro, temi di grande rilevanza sociale, sui quali la Commissione bilancio si è espressa in modo contrario.

Il senatore LAUS (*PD*), relatore per l'11^a Commissione, invita il Presidente a procedere con i lavori, lasciando alle varie forze politiche la responsabilità dei loro comportamenti e le relative conseguenze.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, esclude che una sospensione possa favorire i lavori e avverte che sono in corso approfondimenti sulle questioni sollevate da Forza Italia e sulle richieste di rinviare le proroghe al pagamento delle cartelle al 2022, per le quali adeguate risorse vanno rinvenute nell'ambito della manovra di bilancio.

Si procede dunque con l'esame degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1000, sul quale i RELATORI esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*), che pur giudicando troppo limitata la proroga prevista, esprime il voto favorevole della propria parte politica. Chiede quindi al Governo la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che riproponga l'emendamento 1.1, anche per favorire la ripresa del dialogo con l'opposizione, in assenza del quale conferma la linea dell'ostruzionismo.

Prende la parola il senatore CRUCIOLI (*Misto*), che anticipa il voto favorevole sull'emendamento, che considera tuttavia poco incisivo, alla luce delle reali condizioni economiche del mondo produttivo, colpito anche dal costo dell'energia.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) dichiara il voto favorevole di Forza Italia e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno da far sottoscrivere a tutta la maggioranza che solleciti lo spostamento al 2022 delle scadenze fiscali. Si tratta di un tema politico rilevante che vede il proprio Gruppo in prima fila in ascolto delle esigenze dei contribuenti e delle piccole e medie imprese.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia l'eccessiva limitatezza della proroga concessa, ma anticipa, per disciplina di maggioranza, il voto favorevole del proprio Gruppo, che avrebbe preferito una disposizione ben più ampia.

Si associa nel voto favorevole il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), che auspica tuttavia l'adozione in un prossimo provvedimento di un rinvio più ampio.

L'emendamento 1.1000, posto ai voti, è approvato.

Sono pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.14 (testo 2).

I RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), che invita a una riflessione politica su un tema distintivo del Gruppo di Fratelli d'Italia, quello dell'Irap, alla cui riduzione andrà solo una ridotta quota degli otto miliardi stanziati dal Governo per la diminuzione della pressione fiscale, a testimonianza della scarsa attenzione dell'Esecutivo per le aziende e i lavoratori autonomi.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive l'emendamento e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, lamentando tuttavia l'esiguità delle risorse che verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale per partite IVA e imprese.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) ritiene che l'emendamento vada nella direzione giusta, ma sia insufficiente rispetto alle esigenze del mondo economico. Dichiara comunque il proprio voto favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.14 (testo 2) è accolto.

Il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole sugli emendamenti identici 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2).

All'indirizzo del senatore Crucoli il PRESIDENTE sottolinea la possibilità di convergenze su temi affini.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) condivide, ma si esprime a favore del massimo rispetto delle prerogative riconosciute ai senatori ai fini dell'opportuno approfondimento degli argomenti trattati.

Si associa alle considerazioni del senatore Crucoli il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), il quale esprime quindi una dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, pur rilevando che la modifica al testo del decreto-legge proposta, per quanto utile, risulta insufficiente rispetto alle esigenze del sistema delle imprese.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo tuttavia riserve in merito all'organicità dell'insieme delle proposte emendative che godono del sostegno della maggioranza.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11 (testo 2) sono approvati.

Sull'emendamento 2.14 il parere dei RELATORI e del GOVERNO è favorevole.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo.

Preannuncia il voto favorevole il senatore CRUCIOLI (*Misto*), pur rilevando la limitatezza dell'intervento rispetto alle esigenze delle imprese e lamentando la chiusura del Governo rispetto al bisogno di destinare maggiori risorse alla tutela della sicurezza sul lavoro.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) chiede di poter riformulare l'emendamento 2.13 in un testo 2 identico alla proposta 2.14; il PRESIDENTE consente tale facoltà.

Gli emendamenti 2.14 e 2.13 (testo 2), *pubblicato in allegato*, posti in votazione congiuntamente, sono accolti.

I RELATORI propongono di riformulare l'emendamento 2.0.1 in un testo 2, stante la contrarietà sull'argomento proposto.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) fa presente la propria volontà di non accettare la riformulazione dell'emendamento 2.0.1, essendo trascurata nella riformulazione la finalità di garantire equità nella possibilità di partecipazione alle gare pubbliche.

Il sottosegretario FRENI motiva la contrarietà del Governo all'emendamento 2.0.1, facendo riferimento ai rilievi dei competenti dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. In risposta a un quesito della senatrice BOTTICI (*M5S*), esprime quindi apertura relativamente all'eventuale riformulazione dell'emendamento 5.48.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ribadisce che l'emendamento ha la finalità di garantire la partecipazione alle gare pubbliche a determinati soggetti economici in presenza di condizioni giuridiche e tributarie non dipendenti dalla loro responsabilità, sulla base di un criterio di parità alla base dell'emendamento 2.0.1. Lamenta quindi la sussistenza di uno stato di fatto caratterizzato dalla capacità della burocrazia ministeriale di determinare le scelte del Governo e di limitare l'esercizio delle prerogative parlamentari, in mancanza di istruttorie e verifiche approfondite.

La senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*), il senatore CRUCIOLI (*Misto*) e il senatore DE BERTOLDI (*Fdi*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 2.0.1.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) si associa alle considerazioni svolte a difesa delle prerogative parlamentari. Chiede quindi una sospensione della

seduta finalizzata alla sanificazione dell'ambiente, in ragione della prolungata presenza di numerosi senatori, specificando che in caso contrario la Presidenza delle Commissioni riunite potrebbe rendersi responsabile di eventuali contagi da COVID-19.

Il PRESIDENTE constata l'orario di inizio dei lavori, tale da non rendere necessaria la sospensione richiesta.

Sull'emendamento 3.0.1000 dei relatori ha la parola il sottosegretario FRENI, che esprime parere favorevole.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) ha la parola per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) preannuncia il voto favorevole, pur rilevando la portata limitata della proposta emendativa.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione a nome del Gruppo.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 3.0.1000.

In relazione all'emendamento 2.0.1 interviene nuovamente il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), il quale ribadisce la propria contrarietà a riformulare la proposta.

Il sottosegretario FRENI osserva che le fattispecie di cui al comma 2 dell'emendamento sono ricomprese nella formulazione alternativa proposta.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) si esprime in senso contrario a qualsiasi condizionamento degli apparati amministrativi centrali nei confronti delle scelte politiche.

L'emendamento 2.0.1 viene accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ALFONSO comunica che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 14 di oggi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426

(al testo del decreto-legge)

Art. 2.

2.13 (testo 2) (id. a 2.14)

BOTTICI, MATRISCIANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».

Plenaria

18^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE, in considerazione degli approfondimenti politici e tecnici ancora in corso, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che convoca per le ore 17,15 o al termine dei lavori dell'Assemblea, se successivo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite torneranno a convocarsi oggi in seconda seduta pomeridiana alle ore 17,15 o al termine dei lavori dell'Assemblea, se successivo.

Prendono atto le Commissioni riunite

La seduta termina alle ore 15,20.

Plenaria**19^a Seduta (2^a pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
D'ALFONSO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 17,40.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/43/6 e 11, G/2426/44/6 e 11, G/2426/45/6 e 11, G/2426/46/6 e 11, G/2426/47/6 e 11 (già em. 7.0.19), G/2426/48/6 e 11, G/2426/49/6 e 11, G/2426/50/6 e 11 (già em. 5.155), G/2426/51/6 e 11 (già em. 5.133) e G/2426/52/6 e 11 (già em. 1.1) (pubblicati in allegato).

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.2000 (testo 2), sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) interviene per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, motivando ampiamente tale orientamento di voto.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) interviene preliminarmente per ricordare che la seduta è iniziata in ritardo rispetto alla convocazione: tuttavia la presenza in Aula di molti senatori impone di tenerne conto per calcolare la sospensione per la sanificazione.

Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento, argomentando analiticamente.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.2000 (testo 2), è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.5000, sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) riformula in testo 2 gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 in senso identico all'emendamento 3.0.5000 (*pubblicati in allegato*).

Analogamente i presentatori riformulano in testi 2 gli emendamenti 6.0.31 e 6.0.32 (*pubblicati in allegato*).

I senatori CRUCIOLI (*Misto*) e MAFFONI (*FdI*), a nome delle rispettive parti politiche, intervengono per dichiarazione di voto favorevole.

Gli emendamenti 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2) e 6.0.32 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

L'emendamento 5.2 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'emendamento 16.23 e registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.6, sottoscritto dai senatori TOFFANIN (*FIBP-UDC*), FLORIS (*FIBP-UDC*), PAPTATHEU (*FIBP-UDC*) e GALLONE (*FIBP-UDC*) sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Prendono la parola per dichiarazione di voto favorevole, ricordando nel dettaglio le finalità della proposta, i senatori DE BERTOLDI (*FdI*) e CRUCIOLI (*Misto*).

L'emendamento 5.6, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che alle ore 19 si riunisce la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Chiede quindi al Presidente di permettergli di partecipare al voto prevedendo una breve sospensione dei lavori.

Il PRESIDENTE, in assenza di possibili sostituti del senatore Cruciolini per i lavori delle Commissioni riunite, assicura la disponibilità a verificare la richiesta testé avanzata.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.2000.

I senatori Laura BOTTICI (*M5S*), BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) e Valeria FEDELI (*PD*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 5.19, 5.20 e 5.22 in un testo identico all'emendamento 5.2000, sul quale il parere dei RELATORI è favorevole.

Gli emendamenti 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2) e 5.22 (testo 2), *pubblicati in allegato*, posti congiuntamente ai voti, sono accolti.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 5.36 e 5.37.

Il relatore per la 6^a Commissione FENU (*M5S*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.36, 5.37 e 5.38.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 5.36, dando conto analiticamente del contenuto.

Il senatore MAFFONI (*Fdl*) dichiara il voto di astensione su tale emendamento, motivando tale orientamento.

Posto ai voti l'emendamento 5.36 è accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che per le dichiarazioni di voto può intervenire per ciascun Gruppo un senatore per non più di cinque minuti.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) e la senatrice DRAGO (*Fdl*), a nome delle rispettive parti politiche, intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.37 che, posto ai voti, risulta accolto.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 5.38 è accolto.

I RELATORI e il GOVERNO si esprimono favorevolmente sull'emendamento 5.56, al quale aggiunge la firma la senatrice BOTTICI (*M5S*).

L'emendamento 5.56 viene quindi posto in votazione e accolto.

I presentatori riformulano gli emendamenti 5.63, 5.122 e 5.123 in un testo identico al 5.3000, sul quale il parere del GOVERNO è favorevole.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto di astensione, dando conto analiticamente del contenuto, specificando di utilizzare il tempo consentito dal Regolamento.

Il senatore DE BERTOLDI (*Fdl*) preannunciando l'astensione del proprio Gruppo, interviene sui contenuti dell'emendamento.

Gli emendamenti 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2) e 5.123 (testo 2), pubblicati in allegato, posti congiuntamente in votazione, sono accolti.

Sugli emendamenti 5.82 e 5.84 il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) ha la parola per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, specificando di intervenire per il tempo consentito dal Regolamento.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) motiva analiticamente il proprio voto di astensione.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 5.82, posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 5.84.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori DE BERTOLDI (*FdI*), Laura BOTTICI (*M5S*) e CRUCIOLI (*Misto*) e del presidente D'ALFONSO, ha la parola sull'emendamento 5.85 (testo 2) il relatore per la 6^a Commissione FENU (*M5S*), il cui parere è favorevole.

Il sottosegretario FRENI si esprime in senso conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 5.85 (testo 2) risulta accolto.

I proponenti riformulano in testo 2 gli emendamenti 5.98, 5.132 e 5.0.72, in senso identico all'emendamento 5.92 (testo 2), con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2) e 5.0.72 (testo 2), *pubblicati in allegato*, sono accolti.

Il relatore per la 6^a Commissione FENU (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.118 (testo 2).

Il parere del GOVERNO è conforme.

Seguono gli interventi in dichiarazione di voto di astensione del senatore CRUCIOLI (*Misto*) e della senatrice DRAGO (*FdI*), dando analiticamente conto dei rispettivi orientamenti.

Posto in votazione, l'emendamento 5.118 (testo 2) è approvato.

Relativamente all'emendamento 5.121 si esprimono favorevolmente il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) e il sottosegretario FRENI.

I senatori ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) e MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 5.121.

Svolgono interventi in dichiarazione di voto di astensione i senatori MAFFONI (*FdI*) e CRUCIOLI (*Misto*).

Posto in votazione, l'emendamento 5.121 è accolto.

Il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.125 (testo 2).

Il parere del sottosegretario FRENI è conforme.

I senatori ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*), DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) e MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono le rispettive firme all'emendamento 5.125 (testo 2).

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) dichiara il voto di astensione, dando analitica motivazione del proprio orientamento.

Le Commissioni riunite approvano l'emendamento 5.125 (testo 2).

Su proposta della senatrice BOTTICI (*M5S*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.12 (testo 2).

Il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.15.

Il parere del sottosegretario FRENI è conforme.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) motiva il voto di astensione sull'emendamento 5.0.15, che, posto in votazione, risulta accolto.

Il senatore COMINCINI (*PD*) ritira l'emendamento 7.0.5 (testo 2) per trasformarlo in ordine del giorno. Sottoscrive inoltre gli emendamenti 13.86 e 16.0.28 (testo 2) e li ritira per trasformarli in ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ALFONSO avvisa che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 21 di oggi.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 19,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

(al testo del decreto-legge)

G/2426/43/6 e 11

MATRISCIANO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premesso che:

l'articolo 13, comma 1, del decreto legge in esame reca numerose modifiche del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, reca disposizioni in merito alle attività finalizzate alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere la possibilità per gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, di inserire in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedano la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché a prevedere lo stanziamento di apposite risorse per il finanziamento delle citate attività.

G/2426/44/6 e 11

TURCO, CATALFO, LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia

economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame reca disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria. In particolare, si introduce la possibilità di concedere un periodo complessivo di 12 mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente per i dipendenti delle aziende commissariate, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 63,5 milioni per il 2022 per i mesi oggetto della proroga;

per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento di integrazione salariale, viene altresì previsto un finanziamento - operato in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi summenzionato - di 212,2 mln di euro per il 2022 in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

considerato che:

anche in ragione della difficile situazione economica che interessa le imprese in amministrazione straordinaria del settore del trasporto aereo, nonché lo stabilimento ILVA, appare necessario prevedere inoltre che i lavoratori coinvolti possano presentare domanda di accesso all'apposito Fondo di garanzia dell'INPS, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, per il pagamento del proprio TFR;

l'art. 2, comma 2, della legge n. 297/1982 prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ex art. 97, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179, ovvero dopo la pubblicazione del decreto di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, del TFR e degli accessori;

con riferimento ai datori non assoggettabili a procedura concorsuale e di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione retributiva surrogabile dal Fondo, il lavoratore può rivolgersi a quest'ultimo solo a seguito di inefficace esperimento di esecuzione forzata, tale da non consentire il soddisfacimento anche parziale del proprio credito, previa detrazione delle somme eventualmente già percepite,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere per i lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria e per i lavoratori delle imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre

2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la possibilità di presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito.

a fare salva, conseguentemente, la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati.

G/2426/45/6 e 11

PIRRO, MARINELLO, GIUSEPPE PISANI, PUGLIA, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessò che:

il capo II reca misure urgenti in materia di lavoro;

al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 si prevede che i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere che il medesimo personale di cui in premessa possa altresì prestare la propria collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale.

G/2426/46/6 e 11

RICCIARDI, PUGLIA, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessò che:

il capo III reca disposizioni in materia di rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 2, stabilisce che le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo, tra l'altro, una struttura organizzativa specificamente dedicate a prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

il successivo comma 3 prevede che le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti volti a prevedere che l'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, secondo canoni di buon andamento ed economicità, viene svolta dalla struttura organizzativa di cui in premessa, diretta da ingegnere con laurea magistrale o specialistica; altresì che tale ufficio espleta tutte le attività afferenti alla struttura organizzativa ad esclusione della vigilanza sull'attività del medico competente ed in particolare in merito al giudizio relativo alla mansione specifica e che quest'ultima attività, viene gestita in autonomia dal dirigente medico con specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o specializzazione equipollente secondo l'organizzazione aziendale di riferimento.

G/2426/47/6 e 11 (già em. 7.0.19)

VONO

Il Senato,

Premesso che:

l'art. 63, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342, prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le vetture ultratrentennali a uso non professionale;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 1048) ha integrato l'art. 63 della richiamata legge 21 novembre 2000, n. 342 introducendo il comma 1-*bis* che dispone per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni (circa 5 milioni di autoveicoli), se in possesso del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del codice della strada (D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285), la riduzione del 50% della tassa automobilistica;

ad oggi beneficiano della suddetta esenzione anche autoveicoli altamente inquinanti e poco sicuri in quanto tecnicamente superati e stressati dall'uso (un'auto "Euro 0" inquina 28 volte in più rispetto ad un "Euro6"), come ad esempio le auto "Punto", "Golf" e "Fiesta".

Considerato che:

la disciplina concede benefici fiscali ad un numero indefinito di veicoli con una anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e 29 anni, con conseguente perdita di gettito fiscale per lo Stato e le Regioni;

la normativa disincentiva il rinnovo del parco circolante, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell'Unione Europea e, allo stesso modo, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti;

Impegna il Governo:

Ad istituire presso il Ministero dei Trasporti un tavolo tecnico permanente costituito da i rappresentanti del Ministero dei Trasporti, della Motorizzazione civile, del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero delle Finanze e degli enti indicati nell'art. 60 del codice della strada, atto a individuare le misure a tutela della conservazione e valorizzazione del patrimonio motoristico storico italiano, nonché le questioni collegate alla libera circolazione dei veicoli storici.

G/2426/48/6 e 11

CASTELLONE, MARINELLO, GIUSEPPE PISANI, PIRRO, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premesso che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro pubblico;

considerato che:

in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale con particolare riferimento all'assistenza primaria, e al fine garantire una adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) dovrebbe essere consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005, n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015 n. 68;

impegna il Governo:

a provvedere a riordinare la Scuola di specializzazione in Medicina della Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 4 febbraio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2015, nella Scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie", il cui diploma consentirebbe l'esercizio dell'attività professionale di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

a disciplinare i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione in "Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie";

a definire i settori scientifico disciplinari di riferimento per la Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie e a prevedere nelle more del reclutamento dei ruoli universitari afferenti ai predetti settori, che le Università conferiscano la docenza a contratto ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie in possesso dei requisiti richiesti per la docenza nella scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie;

a predisporre tutte le procedure necessarie per consentire agli specializzandi iscritti a tutti gli anni di corso, tranne l'ultimo, della Scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure primarie di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68, di confluire nella nuova tipologia di Scuola di specializzazione in Medicina Generale, di Comunità e Cure Primarie, previo riconoscimento del percorso formativo già conseguito e relativi crediti formativi.

G/2426/49/6 e 11

CASTELLONE, MARINELLO, Giuseppe PISANI, PIRRO, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

premessò che:

l'articolo 12 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di lavoro pubblico;

considerato che:

i nuovi modelli assistenziali per la presa in carico dei pazienti con patologia cronica richiedono un ingresso sempre più precoce dell'assistito in percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari basati su modelli assistenziali centrati sui bisogni globali del paziente secondo quanto indicato dal piano nazionale della cronicità;

per tali ragioni in molte Regioni si stanno sviluppando servizi articolati di Cure Primarie e di Cure Intermedie, nei quali è indispensabile, per garantire la continuità assistenziale, la massima integrazione tra assistenza primaria, cure specialistiche e assistenza sociale;

in un tale contesto appare, dunque, quanto mai necessario l'apertura ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie, che rappresenta una nuova professionalizzazione del medico dedicato al sistema Cure Primarie e con peculiari competenze volte a integrarsi al meglio nelle Case della comunità, negli Ospedali di comunità e nel potenziamento dell'Assistenza domiciliare integrata, così come suggerito dal PNRR;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad estendere la possibilità di svolgere ruoli di assistenza primaria e medicina generale anche ai medici specialisti in medicina di comunità e cure primarie al fine di raggiungere l'obiettivo di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza nonché incrementare il personale medico dedicato ad assistenza territoriale, cure primarie e medicina di comunità.

G/2426/50/6 e 11 (già em. 5.155)

GUIDOLIN

Le Commissioni riunite 6^a e 11^a,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, (AS 2426);

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale;

il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 ha previsto agevolazioni a favore di soggetti non ultratrentenni che acquistino la loro prima casa entro il 30 giugno 2022;

tra i requisiti previsti per l'agevolazione vi è la circostanza di avere "un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ai 40.000 euro annui";

considerato che:

dopo molti mesi, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 12 del 14 ottobre 2021, dando istruzioni in relazione a detta norma;

la stessa ha ritenuto che per l'agevolazione in parola fosse necessario, non solo il possesso di un isee non superiore a 40.000 euro, ma anche una certificazione relativa, circostanza che non trova riscontro nella legge che parla di valore di isee e non di certificato;

in forza di detta circolare, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, stanno contestando ai contribuenti - giovani under 36 - l'agevolazione per gli atti stipulati prima della circolare, per il dato formale della sua datazione successiva al rogito.

impegna il Governo:

a intervenire per regolare la finestra temporale che va dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla circolare dell'agenzia delle entrate, facendo salve le richieste presentate in data antecedente al 14 ottobre 2021 mediante presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (c.d. DSU) anche qualora richiesta successivamente al giorno in cui l'atto è rogitato.

G/2426/51/6 e 11 (già em. 5.133 testo 2)

PEROSINO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

impegna il Governo:

a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Regioni e le Province Autonome, in sede di predisposizione dei programmi degli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67,

sono tenute ad assicurare che almeno il 10% del valore degli interventi programmati sia destinato agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con equa ripartizione tra gli Istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota.

G/2426/52/6 e 11 (già em. 1.1)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili";

premesso che:

in relazione alle persistenti difficoltà economiche che insistono sul tessuto economico e sociale;

in relazione allo stato di emergenza, con ogni probabilità non sarà possibile pagare in unica soluzione le quattro rate della rottamazione ter del 2021 pena la decadenza del beneficio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la rateizzazione fino al 31 marzo 2023, il numero delle rate per il pagamento di quanto dovuto al fisco in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022.

Art. 2.

2.0.1 (testo 3)

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI, PAPATHEU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente

ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.».

3. Tale disposizione esplica i suoi effetti solo per la durata dello stato di emergenza epidemiologica».

Art. 3.

3.0.4 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]

DI PIAZZA, LICHERI, CATALFO, PUGLIA, MATRISCIANO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 6.0.31 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]

LICHERI, PUGLIA, MATRISCIANO, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)*

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.**5.19 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.20 (testo 2), 5.22 (testo 2)]**

PRESUTTO, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4-bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche

le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."».

5.20 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.22 (testo 2)]

BAGNAI, FERRERO, ZULIANI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, RUFA, CASOLATI, LUCIDI, CORTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4-*bis* le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."».

5.22 (testo 2) [id. a 5.2000, 5.19 (testo 2), 5.20 (testo 2)]

MANCA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera e), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."».

5.63 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.122 (testo 2), 5.123 (testo 2)]

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."».

5.98 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.132 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]

PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.122 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.123 (testo 2)]

DAMIANI

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."».

5.123 (testo 2) [id. a 5.3000, 5.63 (testo 2), 5.122 (testo 2)]

MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ZULIANI, RUFÀ, CASOLATI, LUCIDI, FERRERO, CORTI

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis.

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;
- g) le imprese di assicurazioni."».

5.132 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.0.72 (testo 2)]

DAMIANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusi-

vamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

5.0.12 (testo 3)

FERRARA, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in

1. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, 141 sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022».

5.0.12 (testo 4)

FERRARA, PUGLIA, MATRISCIANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)*

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022».

5.0.72 (testo 2) [id. a 5.92 (testo 2), 5.98 (testo 2), 5.132 (testo 2)]

GIROTTI, MATRISCIANO, CROATTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro».

Art. 6.**6.0.3 (testo 2)**

BAGNAI, MONTANI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, PIZZOL, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, LUCIDI, FERRERO, CORTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Misure Fiscali a sostegno della Ricerca)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli enti pubblici di ricerca, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo dai medesimi enti."».

6.0.31 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.32 (testo 2)]

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.32 (testo 2) [id. a 3.0.5000, 3.0.4 (testo 2), 3.0.5 (testo 2), 6.0.31 (testo 2)]

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza

dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

7.0.44 (testo 3)

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, ZULIANI, CASOLATI, LUCIDI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati composti ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel

caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10-*bis* sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-*bis*, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9-*bis*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 31 marzo 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di

eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-*bis*, e comunque non oltre il 31 marzo 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), sesto periodo, come inserito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva previsti dal medesimo comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo».

Art. 11.

11.28 (testo 2)

MATRISCIANO, PIRRO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."»

11.0.3 (testo 3) [id. a 11.36 (testo 3)]

MISIANI, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le

finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021».

Art. 12.

12.0.9 (testo 2) [id. a 12.0.10 (testo 2)]

COLLINA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda

le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza"».

12.0.10 (testo 2) [id. a 12.0.9 (testo 2)]

BINETTI, TOFFANIN, FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza"».

12.0.52 (testo 3)

COMINCINI, MALPEZZI, CASTELLONE, ROMEO, BERNINI, DE PETRIS, FARAONE, LANIECE, BALBONI, D'ALFONSO, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI, ROJC, FERRARI, MIRABELLI, BITI, COLLINA, D'ARIENZO, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MARCUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai

due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una *start-up* sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla *start-up* ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto

al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Art. 13.

13.25 (testo 3)

FEDELI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» inserire le seguenti parole: «ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».*

Art. 15.**15.0.7 (testo 3)**

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 conapposita delibera corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 90 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno n. 509 del 1994, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti».

15.0.7 (testo 4)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CALANDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.**

(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad inter-

venti assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti».

Plenaria**20^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione

D'ALFONSO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini, per l'economia e le finanze Freni e Maria Cecilia Guerra e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno: G/2426/53/6 e 11 (già em. 7.0.5 (testo 2)), G/2426/54/6 e 11 (già em. 13.86), G/2426/55/6 e 11 (già em. 16.0.28 (testo 2)), G/2426/56/6 e 11 (già em. 5.0.22), G/2426/57/6 e 11 (già em. 7.0.47) e G/2426/58/6 e 11 (già em. 7.0.15) e G/2426/59/6 e 11 (già em. 11.36 (testo 2)), G/2426/60/6 e 11 (già em. 7.0.20), G/2426/61/6 e 11 (già em. 2.0.1 (testo 3)) e G/2426/62/6 e 11 (già em. 12.0.49) (*pubblicati in allegato*).

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 5.0.22 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.47 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Il senatore CRUCIOLI (*Misto*) annuncia che, a fronte delle interlocuzioni avute con il Governo, rinuncia a svolgere dichiarazioni di voto a carattere ostruzionistico.

L'emendamento 5.0.47 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.0.55, sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Il senatore LAUS (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.0.56 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 5.0.55.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.55, identico all'emendamento 5.0.56 (testo 2), è accolto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.59 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 5.0.63 (testo 3), sottoscritto dalla senatrice BOTTICI (*M5S*), 5.0.65 (testo 2), 5.0.81, 5.0.93 e 5.0.100 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il PRESIDENTE, in conseguenza dell'accoglimento dell'emendamento 5.0.63 (testo 3), dichiara assorbito l'emendamento 17.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), che viene sottoscritto dalla senatrice BOTTICI (*M5S*).

I RELATORI esprimono parere favorevole.

Il sottosegretario FRENI si esprime in maniera conforme.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), che sottolinea l'importanza di giungere ad accordi politici prima di procedere al voto in Aula e il contributo fornito dal proprio Gruppo.

Il senatore COMINCINI (*PD*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.0.15, esprimendo perplessità sull'ipotesi di prevedere il principio di rotazione degli operatori, che potrebbe determinare, causa perdita di condizioni economiche di favore, anche l'abbandono di uno scalo da parte di alcuni vettori aerei a discapito dell'economia locale.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) chiarisce la *ratio* dell'emendamento, che intende rendere più trasparente il sistema di incentivi ai vettori aerei e garantire condizioni più eque a tutti gli operatori.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento per un approfondimento ulteriore, che si renderà necessario anche per l'emendamento 6.0.3 (testo 2), a prima firma del senatore Bagnai, che riguarda gli immobili demaniali.

Dispone poi l'accantonamento anche dell'emendamento 7.0.20.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 7.0.1 e ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 7.0.44 (testo 4), pubblicato in allegato, posto ai voti, è accolto.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.6, 8.0.7 (testo 2), 8.0.8, sottoscritto dalla senatrice GARAVINI (*IV-PSI*), 8.0.9 e 8.0.10, che verranno esaminati in occasione della votazione dell'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 9.0.8 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.10 (testo 3), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulla formulazione da lei predisposta, rivendicando l'iniziativa politica del proprio Gruppo su tale materia. Sottolinea inoltre che il lavoro di sintesi svolto dai Gruppi con il Governo deve comunque garantire l'attribuzione chiara dell'iniziativa di ciascuna forza politica.

La presidente MATRISCIANO riformula l'emendamento 11.0.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, di tenore identico all'emendamento 11.10 (testo 3).

Posto ai voti, l'emendamento 11.10 (testo 3), identico all'emendamento 11.0.7 (testo 2), è accolto.

Il PRESIDENTE specifica che l'emendamento è aggiuntivo e non modificativo dell'articolo 11.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.16 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

La senatrice CATALFO (*M5S*) riformula gli emendamenti 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 2) in identico testo all'emendamento 11.16 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 11.16 (testo 2), 11.2 (testo 2) e 11.8 (testo 3), *pubblicati in allegato*, sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.28 (testo 2), che viene sottoscritto dai senatori Laura BOTTICI (*M5S*) e LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 11.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.0.3 (testo 3).

La senatrice CATALFO (*M5S*) riformula l'emendamento 11.36 in un testo 3, *pubblicato in allegato*, di tenore identico all'emendamento 11.0.3 (testo 3).

Annuncia infine che la seconda parte dell'emendamento 11.36 diventerà oggetto di specifico ordine del giorno e il tema verrà riproposto in occasione dell'esame della legge di bilancio.

Previa dichiarazione di astensione, a nome del Gruppo, del senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 11.0.3 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Il presidente D'ALFONSO dispone l'accantonamento dell'emendamento 11.0.4.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.2 (testo 2) e 12.0.4 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), tra loro identici.

Il senatore ROMANO (*M5S*) informa che aggiungono la propria firma tutti i senatori del Gruppo del MoVimento 5 Stelle delle due Commissioni.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.0.9 (testo 2) e 12.0.10 (testo 2), posti separatamente ai voti, sono approvati.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.11 (testo 4).

Si passa alla votazione dell'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Il senatore MISIANI (*PD*) riformula l'emendamento 8.0.7 (testo 2) in un testo 3, *pubblicato in allegato*, di tenore identico all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*), le senatrici GARAVINI (*IV-PSI*), CATALFO (*M5S*) e MATRISCIANO (*M5S*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 8.0.6, 8.0.8, 8.0.9 e 8.0.10 in testi 2, *pubblicati in allegato*, di tenore identico all'emendamento 12.0.16 (testo 2).

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 12.0.16 (testo 2), identico agli emendamenti

8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2) e 8.0.10 (testo 2), posti congiuntamente ai voti, sono approvati.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 12.0.52 (testo 3) e 13.25 (testo 3) sono approvati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.34 (testo 2), sul quale i RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 13.34 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.56 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.57.

I RELATORI propongono ai firmatari una riformulazione del testo, che prevede di sostituire, alla lettera *d)-bis*, le parole: «nominare con incarico formale», con l'altra: «individuare».

Il senatore ROMANO (*M5S*) accoglie la proposta e riformula l'emendamento 13.57 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, nel senso indicato dai relatori.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.57 (testo 2), sottoscritto dai senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) e Tiziana DRAGO (*FdI*), posto ai voti, è accolto.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, l'emendamento 13.58, sottoscritto dai senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), Laura BOTTICI (*M5S*) e Tiziana DRAGO (*FdI*), posto ai voti, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI, gli emendamenti 13.66, 13.71, 13.74, 13.84, sottoscritto dalla senatrice PAPTHEU (*FIBP-UDC*), e 13.97 (testo corretto), *pubblicato in allegato*, sono approvati.

Il PRESIDENTE specifica che il testo approvato dell'emendamento 13.97 è il testo corretto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.108, al quale aggiungono la firma i senatori LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) e Laura BOTTICI (*M5S*).

I RELATORI e il sottosegretario FRENI esprimono parere favorevole.

Previa dichiarazione di astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori Roberta TOFFANIN (*FIBP-UDC*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), DE BERTOLDI (*FdI*) e BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), l'emendamento 13.108, posto ai voti, è accolto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.123.

Il sottosegretario FRENI dichiara il parere contrario del Governo, in quanto, alla luce delle interlocuzioni con il Ministero competente, la questione potrà essere affrontata e risolta con un atto di natura amministrativa.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) fa notare che, pur in presenza delle risorse necessarie, il parere del Ministero infrastrutture è cambiato in corso d'opera, ipotizzando una motivazione politica e non tecnica. Esprime quindi la propria profonda amarezza per l'accaduto.

Dopo breve discussione alla quale prendono parte a più riprese il sottosegretario FRENI, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e il senatore LAUS (*PD*), relatore per l'11^a Commissione e il PRESIDENTE, quest'ultimo dispone l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.0.24.

Il relatore per la 6^a Commissione FENU (*M5S*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.24 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI esprime parere conforme al relatore.

Posto in votazione, l'emendamento 13.0.24 (testo 2) risulta accolto.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del sottosegretario FRENI è successivamente messo ai voti e approvato l'emendamento 15.0.7 (testo 5) (*pubblicato in allegato*).

Il relatore per l'11^o Commissione LAUS (*PD*) e il sottosegretario FRENI si esprimono favorevolmente circa l'emendamento 16.10 (testo 3).

L'emendamento 16.10 (testo 3) viene quindi posto in votazione, risultando approvato.

Sul subemendamento 16.1000/1 (testo 2) il parere dei RELATORI è favorevole.

IL sottosegretario FRENI esprime parere conforme.

Le Commissioni riunite approvano quindi il subemendamento 16.1000/1 (testo 2).

Viene posto in votazione l'emendamento 16.1000, così come modificato.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano.

L'emendamento 16.22 (testo 2) viene sottoscritto dai senatori MII-SIANI (*PD*), MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) e RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), nonché dalla senatrice GARAVINI (*IV-PSI*).

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 16.22 (testo 2) è posto in votazione e approvato.

L'emendamento 16.0.2 (testo 4) viene sottoscritto dai componenti del Gruppo Movimento 5 stelle e dal presidente D'ALFONSO.

Posto in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 16.0.2 (testo 4) è accolto.

In esito a successive e distinte votazioni, con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, risultano accolti gli emendamenti 16.0.3 (testo 2), 16.0.23 e 16.0.24 (testo 2).

È quindi posto in votazione l'emendamento 16.0.25 (testo 2), sul quale i pareri dei RELATORI e del GOVERNO sono favorevoli.

Il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 16.0.25 (testo 2).

Sull'emendamento 16.0.27 (testo 3) il parere dei RELATORI è favorevole.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 16.0.27 (testo 3) è approvato.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 16.0.31, al quale aggiunge la propria firma la senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*).

L'emendamento 16.0.31 viene quindi posto in votazione e approvato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.0.4 e lo ritira per trasformarlo in ordine del giorno.

Sull'emendamento 13.60 si esprimono in senso favorevole il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) e il sottosegretario FRENI.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 13.60, che, posto in votazione, risulta accolto.

L'emendamento 11.10 viene sottoscritto dalle senatrici PAPTUEU (*FIBP-UDC*) e GALLONE (*FIBP-UDC*), nonché dal senatore PEROSINO (*FIBP-UDC*).

La seduta, sospesa alle ore 22,45, riprende alle ore 23,05.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) presenta l'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Sull'emendamento 2.0.1 (testo 3) ha la parola il sottosegretario FRENI, il quale ribadisce la contrarietà.

L'emendamento 2.0.1. (testo 3) è quindi accantonato.

Il senatore ROMANO (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.4 per trasformarlo in ordine del giorno.

Sull'emendamento 5.0.12 (testo 4) ha la parola la senatrice BOTTICI (*M5S*), segnalando che non è disponibile il parere della Commissione bilancio.

Dopo un intervento del sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, l'emendamento 5.0.12 (testo 4) viene accantonato.

Sull'emendamento 5.0.59 (testo 2) hanno la parola le senatrici GARAVINI (*IV-PSI*) e TOFFANIN (*FIBP-UDC*) e il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), esprimendo l'orientamento contrario dei rispettivi Gruppi.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime l'intenzione del proprio Gruppo di astenersi in relazione alla medesima proposta.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritira l'emendamento 5.0.59 (testo 2).

Sull'emendamento 7.0.15 ha la parola il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che esprime orientamento contrario.

Il relatore per l'11^a Commissione LAUS (*PD*) esprime parere contrario sul medesimo emendamento.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) si esprime favorevolmente rispetto all'emendamento 7.0.15.

Le senatrici FEDELI (*PD*) e TOFFANIN (*FIBP-UDC*) esprimono un orientamento contrario sull'emendamento 7.0.15, che è quindi accantonato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) lamenta di non aver avuto la possibilità di richiedere l'accantonamento di propri emendamenti successivamente all'espressione di orientamenti contrari.

Il presidente D'ALFONSO rileva la linearità dei lavori.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.15, preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'emendamento 7.0.20, precedentemente accantonato.

Il relatore per la 6^a Commissione FENU (*M5S*) si esprime in senso favorevole all'emendamento 7.0.20.

Il sottosegretario FRENI si esprime conformemente.

Il senatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) esprime la contrarietà della propria forza politica riguardo l'emendamento 7.0.20, mettendone in evidenza i prevedibili effetti fortemente negativi, specialmente sul piano economico.

Si esprime in senso analogo, a nome del proprio Gruppo, il senatore DE BERTOLDI (*FdI*), mettendo particolarmente in evidenza le conseguenze negative rispetto alle stesse entrate pubbliche dell'approvazione dell'emendamento.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) si associa, paventando le ripercussioni negative, riguardanti gli ambiti economico e culturale, dell'eventuale approvazione dell'emendamento.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) sottolinea, a nome del proprio Gruppo, l'opportunità di accogliere l'emendamento 7.0.20, specie al fine di una razionalizzazione della normativa in materia di auto storiche, in linea con la disciplina dell'Unione europea.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) esprime l'orientamento contrario del proprio Gruppo relativamente all'emendamento 7.0.20.

In considerazione dell'andamento del dibattito, il relatore per la 11^a Commissione LAUS (PD) suggerisce il ritiro dell'emendamento 7.0.20.

A titolo personale, la senatrice GUIDOLIN (M5S) esprime la propria contrarietà rispetto all'emendamento 7.0.20.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd'Az) invita a procedere alla votazione.

Successivamente a un invito del relatore per la 6^a Commissione FENU (M5S), la senatrice DI GIROLAMO (M5S) ritira l'emendamento 7.0.20 per trasformarlo in ordine del giorno.

La senatrice BOTTICI (M5S) ricorda il favore già manifestato dal Governo relativamente all'emendamento 7.0.20 e sottolinea la necessità di un riordino normativo in materia di auto storiche.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd'Az) ricorda l'avvio di un tavolo per il confronto sulla questione già avviato presso il Ministero competente.

Si passa all'emendamento 5.0.12 (testo 4), precedentemente accantonato, sul quale esprimono parere favorevole i RELATORI e il GOVERNO.

L'emendamento 5.0.12 (testo 4), sottoscritto dalla senatrice GARAVINI (IV-PSI), è posto in votazione, risultando approvato.

Si passa all'emendamento accantonato 2.0.1 (testo 3).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) insiste per la votazione.

Il presidente D'ALFONSO rileva l'opportunità che, come già avvenuto in situazioni analoghe riguardo emendamenti di altre forze politiche, l'emendamento 2.0.1 (testo 3) sia ritirato.

Il relatore per l'11^a Commissione LAUS (PD) invita altresì al ritiro dell'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore MALLEGGNI (FIBP-UDC) rileva che la formulazione dell'emendamento deriva da un precedente confronto con il Governo, il quale non è stato in grado di definire una posizione univoca al riguardo. Ritiene quindi preferibile che le Commissioni riunite procedano alla votazione, a fini di chiarezza, della proposta, tra l'altro priva di conseguenze finanziarie.

Il sottosegretario FRENI osserva che la posizione del Governo rispetto agli emendamenti è quella espressa dai suoi rappresentanti durante le sedute delle Commissioni riunite e ribadisce l'orientamento contrario sull'emendamento 2.0.1 (testo 3).

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) considera forzata la ricerca costante di una posizione comune di tutte le forze di maggioranza sulle singole proposte, nulla precludendo l'affermazione delle rispettive posizioni in sede di votazione.

Il presidente D'ALFONSO fa riferimento alla responsabilità che necessariamente caratterizza la condotta delle parti politiche che formano la maggioranza.

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) si esprime a sua volta a favore della votazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 3), rilevando la mancanza di chiarezza da parte del Governo.

Il senatore COMINCINI (*PD*) ritiene che un'eventuale votazione costituirebbe un fattore di indebolimento della maggioranza, particolarmente negativo nella prospettiva dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Il presidente D'ALFONSO ritiene che le forze di maggioranza e il Governo abbiano necessità di disporre di tempi più ampi per il confronto riguardante le rispettive proposte. Dopo aver osservato che il contenuto dell'emendamento 2.0.1 (testo 3) potrà essere oggetto di ulteriore valutazione in sede di trattazione del disegno di legge di bilancio, dispone l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.0.3 (testo 2), precedentemente accantonato.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) chiarisce la portata della riformulazione in esame, che ha escluso, rispetto alla versione originaria, la parte relativa alla fiscalità a favore del rientro dei lavoratori in Italia, e ora si limita a estendere agli enti pubblici di ricerca la disciplina prevista dall'articolo 46 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

L'emendamento tuttavia ha ricevuto il parere contrario del Governo in quanto oneroso, ma il fatto che anche tali enti, invece di rivolgersi al mercato, possano beneficiare del gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato posti al loro servizio, rappresenterebbe un evidente risparmio, che compenserebbe – anche se non è ora prevedibile in quale parte – i mancati introiti cui i beni potrebbero dare luogo. Esprimendo l'auspicio che il tema possa essere ripreso, con maggiore successo, in un prossimo provvedimento, ritira l'emendamento.

Il PRESIDENTE ricorda il principio di leale collaborazione in base al quale diversi livelli di governo, tra i quali rientra il Demanio, devono cooperare tra loro in ragione dell'appartenenza al medesimo ordinamento. Assicura che la questione verrà sottoposta al direttore dell'Agenzia del demanio in occasione di una sua prossima audizione.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto.

Il PRESIDENTE considera rinviata a tale successiva occasione la discussione sul punto intendendosi quindi ritirato l'emendamento 6.0.3 (testo 2).

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 7.0.4 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 11.0.4, precedentemente accantonato.

La presidente MATRISCIANO, nel rilevare con amarezza l'insufficiente attenzione che il decreto ha rivolto alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro e alle giuste retribuzioni e ai diritti dei lavoratori, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice CATALFO (*M5S*) evidenzia che la salvaguardia contenuta nell'emendamento in esame è già stata adottata in altri provvedimenti a favore dei lavoratori in cassa integrazione a causa del Covid per evitare che dovessero restituire il trattamento integrativo di 100 euro.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) sollecita un'attenzione del Governo sul tema dei *bonus* e alla tutela dei lavoratori, che spesso sono costretti a subire forti decurtazioni per restituirli.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive l'emendamento e invita il Governo a valutare con attenzione la situazione relativa ai lavoratori in cassa integrazione per Covid.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.11 (testo 3), precedentemente accantonato.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) chiarisce che con l'emendamento si intende estendere l'esercizio della medicina generale anche a specialisti in medicina di comunità e cure primarie, già formati e in possesso di tutti i requisiti necessari, il cui contributo potrebbe risultare prezioso anche per alleviare la cronica carenza di medici del territorio. Esprime quindi forte disappunto per il parere contrario espresso dal Governo – sulla base delle indicazioni del Ministero della salute –, fondato su una imminente e più volta annunciata riforma del settore, che tuttavia stenta a concretizzarsi.

In conclusione, sottolineando il proprio disagio per l'ennesima posizione contraria in materia, ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, riservandosi di riproporre il tema in occasione dell'esame della legge di bilancio.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.123, precedentemente accantonato.

Il PRESIDENTE ricorda l'invito al presentatore a ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno.

Il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che un ordine del giorno sul punto è già stato accolto recentemente in 8^a Commissione, senza che si sia dato seguito all'impegno assunto. Esprime quindi perplessità sull'opportunità di adottare nuovamente il medesimo strumento parlamentare.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) rivolge un appello Governo affinché individui la soluzione idonea al tema ricordato dal senatore Ripamonti, peraltro già sollevato in entrambi i rami del Parlamento, e si possa così dare risposta alle numerose famiglie coinvolte.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce il parere già espresso dal sottosegretario Freni in precedenza ed evidenzia che la copertura dell'emendamento è comunque inidonea in quanto riguarda solo il fabbisogno e non anche l'indebitamento netto e il saldo da finanziare.

All'esito di un dibattito in cui prendono la parola a più riprese il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), il sottosegretario FRENI, il senatore COMINCINI (*PD*) e il PRESIDENTE, il senatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, avente carattere vincolante per il Governo e con la previsione esplicita di una scadenza temporale per l'adempimento dell'impegno.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.0.1 (testo 3) precedentemente accantonato.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) stigmatizza il comportamento del Governo, che ha cambiato opinione in corso di esame del provvedimento, evidenziando uno scarso raccordo tra i vari Ministeri. Ritira comunque l'emendamento e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Vengono separatamente posti ai voti gli emendamenti dei Relatori di più precisa redazione normativa e l'emendamento Coord. 1, volto ad effettuare meri interventi di correzione formale agli articoli 3, 5, 6 e 8, pubblicati in allegato, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole. Sono accolti.

Il PRESIDENTE avverte che sono da considerarsi respinti tutti i restanti emendamenti non oggetto di specifico esame.

Avverte inoltre che si passerà all'esame degli ordini del giorno originariamente presentati ovvero risultanti dalla trasformazione di emendamenti in corso di seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

I RELATORI esprimono parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA svolge un intervento complessivo sugli ordini del giorno presentati e formula la richiesta ai proponenti di considerare il parere esclusivamente riferito alla parte del dispositivo, dichiarando di accoglierne i contenuti, nella formula «impegna il Governo a valutare l'opportunità di», considerandoli quindi come raccomandazioni.

Una specifica valutazione favorevole meritano invece gli ordini del giorno G/2426/30/6 e 11 e G/2426/52/6, nonché i due ordini del giorno appena annunciati dal senatore Ripamonti e dal senatore Floris, che vengono accolti.

I firmatari non insistono per la votazione degli ordini del giorno.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori, senatori Fenu e Laus, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, unitamente alle modifiche accolte, autorizzandoli ad apportare le modifiche eventualmente necessarie di carattere meramente redazionale e a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 00,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2426
(al testo del decreto-legge)**

G/2426/53/6 e 11 [già em. 7.0.5 (testo 2)]

PITTELLA, COLLINA, MANCA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 7.0.5 (testo 2).

G/2426/54/6 e 11 (già em. 13.86)

PITTELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 13.86.

G/2426/55/6 e 11 [già em. 16.0.28 (testo 2)]

PITTELLA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (A.S. 2426)";

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 16.0.28 (testo 2).

G/2426/56/6 e 11 (già em. 5.0.22)

DELL'OLIO, PUGLIA, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

l'articolo 5 del provvedimento in esame reca diverse misure in materia fiscale;

considerato che:

ad oggi, la perdita di gettito fiscale e contributivo è stimato ancora sopra i 100 miliardi di euro. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) 2021, si segnala infatti che, nel triennio 2016-2018, il gap complessivo delle entrate (differenza tra gettito teorico e gettito effettivo registrato) è stato in media di circa 105,9 miliardi di euro, di cui 94,3 miliardi di mancate entrate tributarie e 11,6 miliardi di mancate entrate contributive; nel 2018, l'ammontare complessivo del tax gap, fiscale e contributivo, si assesta a circa 102,8 miliardi di euro, di cui 90,6 miliardi di euro di mancate entrate tributarie; alla luce di questi numeri, l'incentivazione dei pagamenti elettronici rappresenta una priorità per accelerare la lotta all'evasione fiscale;

anche grazie all'attuazione del cosiddetto Piano «Italia Cashless», nato per incentivare l'uso di carte e app di pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente, nell'ultimo anno, le transazioni con moneta elettronica hanno subito una forte accelerazione, migliorando le statistiche della

Banca centrale europea (Bce) che fotografava l'Italia, nel 2019, come il Paese membro caratterizzato dal più basso numero di transazioni pro-capite regolate con mezzi diversi dal contante;

la citata indagine della Bce integrata da Banca Italia del 2019 evidenzia che la diffusione degli strumenti di pagamento digitali porta con sé benefici in termini di sicurezza ed economici, tuttavia, nonostante i numerosi passi in avanti dal punto di vista tecnologico, in Italia, la diffusione dei pagamenti digitali resta inferiore rispetto alla media europea; l'Italia è il Paese dell'area euro in cui è stato rilevato il maggior numero di transazioni giornaliere per persona, in media circa 2 transazioni di cui 1,7 in contanti mentre la media europea si attesta a 1,6 transazioni giornaliere, di cui 1,2 in contanti;

rilevato che:

l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, ha previsto uno strumento attraverso il quale le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato conseguono un rimborso in denaro ("cashback") per acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione;

la suddetta previsione della legge di bilancio per il 2020 è stata attuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156. La misura è in linea con le Country Recommendation per il 2019, con le quali la Commissione europea e il Consiglio hanno raccomandato all'Italia di adottare, nel 2019 e nel 2020, provvedimenti volti a "contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti";

in particolare, con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è stata prevista una prima fase sperimentale del programma "cashback" che ha avuto inizio l'8 dicembre 2020 ed è terminata lo scorso 31 dicembre 2020. E' stata successivamente disposta la sospensione del programma Cashback di Stato, per la seconda parte del 2021;

considerato inoltre che:

la misura del cashback costituisce uno degli aspetti del più vasto piano volto all'incentivazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici che, a sua volta, si inserisce nel percorso più ampio della transizione digitale,

impegna il Governo:

in un'ottica generale di riforma e di modernizzazione in senso digitale del sistema dei pagamenti, ad adottare eventuali provvedimenti correttivi del programma Cashback, anche valutando di introdurre, nel corso del primo semestre del 2022, nel caso in cui il numero di registrazioni al-

l'App io decresca in misura significativa, un cashback in percentuali di rimborso ridotte sia per i nuovi soggetti che aderiscono al programma che per i soggetti che hanno già aderito al programma prima della sospensione.

G/2426/57/6 e 11 (già em. 7.0.47)

VALLARDI, BERGESIO, SIRI, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, DE VECCHIS, ZULIANI

Il Senato

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto - legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;

considerate le gravi difficoltà in cui versa la filiera lattiero-casearia;

Impegna il Governo

ad adottare nel primo provvedimento all'esame del Parlamento le misure necessarie al sostegno del comparto lattiero caseario attraverso la compensazione degli importi dovuti e non rimborsati in materia di quote -latte, in modo da permettere alle aziende di settore di poter accedere agli aiuti previsti dalla PAC o da atti legislativi o amministrativi, adottati a livello nazionale, regionale o territoriale e contestuale sospensione, fino all'avvenuto ricalcolo degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare del latte, di tutte le procedure in essere di recupero dei crediti.

G/2426/58/6 e 11 (già em. 7.0.15)

LUPO, CIOFFI, TRENTACOSTE, DE PETRIS, DONNO, COLTORTI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CASTALDI, PUGLIA, MATRISCIANO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (A.S. 2426),

premessi che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse disposizioni urgenti in materia fiscale

considerato che:

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali evidenzia, al considerando n. 7, che gli incentivi per avviare nuove rotte in modo da promu-

vere, tra l'altro, lo sviluppo delle regioni svantaggiate e ultraperiferiche dovrebbero essere concessi solo in conformità del diritto comunitario;

all'articolo 1, paragrafo 5, la predetta direttiva dispone che sia lasciato impregiudicato il diritto di ciascuno Stato membro di applicare nei confronti di qualsiasi gestore aeroportuale situato nel suo territorio, misure regolamentari supplementari ma che non siano incompatibili con la direttiva medesima o con altre disposizioni del diritto comunitario e che tali misure possano comprendere misure di supervisione economica quali l'approvazione dei sistemi di tariffazione e/o dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di tariffazione basati sull'incentivazione o la regolamentazione dei massimali tariffari;

l'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013 è intervenuto, ai commi 14 e 15, sulla questione degli accordi stipulati dalle società concessionarie della gestione degli aeroporti con i vettori aerei. Il comma 14 stabilisce innanzitutto, come criterio generale, che per l'erogazione di contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento ai vettori aerei per lo sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, le società di gestione aeroportuali, debbano esperire procedure di scelta del beneficiario concorrenziali e trasparenti, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati. A tal fine la norma prevede l'emanazione di apposite Linee guida da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

rilevato che:

le modalità con cui i gestori aeroportuali e i vettori hanno negoziato, dunque, nel tempo, le incentivazioni per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree hanno generato notevoli problematiche in relazione sia ai profili di leale concorrenza che di equilibrio del mercato del trasporto aereo, incidendo, in taluni casi sulla solidità economica dei gestori stessi;

la proliferazione a livello nazionale di scali aeroportuali ha comportato, nel momento in cui negli anni Novanta l'Europa ha aperto alle liberalizzazioni, un eccesso di permeabilità alle compagnie straniere del sistema del trasporto aereo italiano. A partire dalla metà degli anni Novanta, quindi, nel settore del trasporto aereo i vettori low cost hanno conquistato notevoli quote di mercato che, in particolare nel nostro Paese, hanno raggiunto una percentuale di oltre il 70 per cento;

nell'operare per la sostenibilità e per il business del proprio aeroporto, città, enti locali e gestori aeroportuali, sostenuti da interessi territoriali, sono entrati in concorrenza tra loro per accaparrarsi i flussi di traffico resi disponibili dall'arrivo delle compagnie low-cost dall'estero. Ciò ha incrementato esponenzialmente la forza negoziale di tali compagnie, arrivata spesso a manifestarsi attraverso vere e proprie forme di ricatto di abbandono dello scalo servito, tali da condizionare anche le scelte dei governi a livello locale e centrale;

risulta pressoché impossibile conoscere con esattezza l'entità dei contributi erogati dalle società aeroportuali ai vettori in quanto, se da

un lato i bandi pubblici degli enti locali per la promozione territoriale sono trasparenti, dall'altro i negoziati privati tra aeroporti e compagnie aeree rimangono riservati. Si stima comunque che, nel solo 2019, il sistema aeroportuale italiano abbia erogato più di 390 milioni annui di incentivi alle compagnie low cost di cui una parte consistente risulta non verificabile;

il sistema di incentivazione prevede infatti una prima fase in cui vi è l'apertura della destinazione, che può godere di incentivi per un massimo di tre anni, e successivamente l'avvio di una seconda fase che vede coinvolti gli enti locali e le compagnie aeree nella conclusione di un accordo per la promozione del territorio, il cosiddetto co-marketing, di norma estremamente generico e le cui condizioni, soprattutto in termini di incentivi, rimangono per ragioni di strategia di mercato riservate;

è evidente come tali incentivi abbiano di fatto determinato un drastico abbassamento delle tariffe che, sebbene costituisca un indubbio vantaggio per gli utenti, allo stesso tempo hanno determinato delle dinamiche di mercato dirette a privilegiare le compagnie che assicurano un volume di traffico maggiore, anche grazie ai predetti incentivi, a discapito delle compagnie che basano il loro traffico sulle medesime destinazioni ma con costi decisamente maggiori e senza contributi da parte delle società aeroportuali;

occorre peraltro segnalare che, con il passare degli anni, detto sistema di incentivi ha via via abbandonato la finalità di promozione di nuove tratte nelle regioni svantaggiate e ultraperiferiche ed è oggi utilizzato in modo generalizzato,

impegna il Governo:

ad adottare, in osservanza ai principi di trasparenza e competitività, ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, volta a garantire la più ampia trasparenza ed accessibilità delle procedure di erogazione di incentivi pubblici, contributi, sussidi o qualsiasi altra forma di emolumento, destinati ai vettori aerei per lo sviluppo di nuove rotte;

ad emanare, dando seguito a quanto già previsto dall'articolo 13, commi 14 e 15 del decreto-legge n. 145 del 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposite Linee Guida finalizzate a prevedere, in capo alle società di gestione aeroportuale specifici obblighi di comunicazione, a carattere semestrale, relativamente agli incentivi che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:

1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;

2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;

3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori.

G/2426/59/6 e 11 (già em. 11.36 testo 3)

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (AS 2426),

in riferimento all'emendamento 11.36 (testo 3), al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori

premesso che:

il Capo II reca misure urgenti in materia di lavoro;

considerato che:

l'articolo 3-*bis* del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125 stabilisce che per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell'ambito programma denominato « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), 10 milioni di euro sono destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi normativi finalizzati a prevedere anche per l'anno 2022 e ad incrementare, rispetto a quanto già previsto per il 2021, le risorse destinate all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività.

G/2426/60/6 e 11 (già em. 7.0.20)

L'ABBATE, DI GIROLAMO, MATRISCIANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (A.S. 2426),

premessò che:

il Capo I del provvedimento in esame reca diverse disposizioni urgenti in materia fiscale;

considerato che:

la normativa italiana prevede esenzioni e riduzioni sul pagamento del bollo delle auto storiche, differenziando tra veicoli con più di 30 anni e veicoli con più di 20 anni;

l'articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha modificato l'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, che esenta dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a partire dal trentesimo anno dalla loro costruzione. La legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo comma 1-*bis* a tale articolo 63, che dispone la riduzione del 50% della tassa per i veicoli (si tratta di autoveicoli e motoveicoli) che abbiano un'anzianità compresa tra 20 e 29 anni, a condizione che siano in possesso del certificato di rilevanza storica e che il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione;

la norma citata ha introdotto, pertanto, un'agevolazione per veicoli che avendo anzianità inferiore a trenta anni non possono usufruire dell'esenzione totale dalla tassa automobilistica. L'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1-*bis* è di 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

valutato che:

il carico fiscale e gli oneri gravanti sugli autoveicoli possono essere utilizzati come leva per rendere i comportamenti degli automobilisti più sostenibili e facilitare l'introduzione di nuove tecnologie in grado di ridurre i consumi di carburante e le emissioni ambientali di Co2,

impegna il Governo:

al fine di pervenire alla progressiva eliminazione di benefici fiscali per i veicoli inquinanti, ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere legislativo, finalizzata all'abolizione della riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica dovuta per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con un'anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni.

G/2426/61/6 e 11 (già em. 2.0.1 testo 3)

VITALI, TOFFANIN, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili,

premessi che:

L'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a prevedere, per tutta la durata dello stato di emergenza, la non applicazione del citato articolo 48-*bis* nel caso in cui il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al Codice dei contratti pubblici, nonché a prevedere la non applicazione del medesimo articolo 48-*bis* alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante.

G/2426/62/6 e 11 (già em. 12.0.49)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (A.S. 2426),

considerato che:

si pone il problema dei lavoratori in CIGS a zero ore da imprese che hanno cessato l'attività o in stato di crisi per procedure fallimentari,

impegna il Governo:

a valutare, anche con effetto retroattivo, l'opportunità - al fine di incentivare l'occupazione stabile - di estendere i benefici di cui alla legge n. 183 del 10 dicembre 2014 nonché dell'articolo 1, commi da 118 a 124 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e dell'articolo 1, commi da 178 a 181 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 in materia di incentivi all'occupazione.

Art. 5.

5.0.56 (testo 2) (id. a 5.0.55)

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

5.0.100 (testo 2)

FERRERO, MONTANI, BAGNAI, SIRI, BORGHESI, ROMEO, ALESSANDRINI, PIZZOL, DE VECCHIS, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, LUCIDI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti: "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."».

Art. 6.**6.1001**

I RELATORI

Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».

Art. 7.**7.1001**

I RELATORI

Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».

Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».

7.0.44 (testo 4)

ARRIGONI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, MONTANI, BORGHESI, SIRI, BAGNAI, DE VECCHIS, ALESSANDRINI, PIZZOL, ROMEO, ZULIANI, CASOLATI, LUCIDI, FERRERO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparec-

chiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10-*bis* sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-*bis*, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-*bis*. Fermo quanto previsto dal comma 9-*bis*, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera

b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi».

Art. 8.**8.1001**

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis»:

– *al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;*

– *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».*

8.0.6 (testo 2) [id. a 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]

AUGUSSORI, DE VECCHIS, PIZZOL, FREGOLENT, MONTANI, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, ZULIANI, RUFA, CASOLATI, LUCIDI, FERRERO, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalide parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33».

8.0.7 (testo 3) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]

MISIANI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33».

8.0.8 (testo 2) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]

FARAONE, PARENTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33».

8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.10 (già 12.0.28), 12.0.16 (testo 2)]

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, BOTTICI, PIRRO, NOCERINO, PUGLIA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33».

8.0.10 (testo 2 - già 12.0.28) [id. a 8.0.6 (testo 2), 8.0.7 (testo 3), 8.0.8 (testo 2), 8.0.9 (testo 2 - già 12.0.26), 12.0.16 (testo 2)]

VANIN, PIRRO, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33».

Art. 9.**9.1001**

I RELATORI

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».

Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.

Art. 11.**11.1001**

I RELATORI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo».

Al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione».

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».

11.2 (testo 2) [id. a 11.8 (testo 3), 11.16 (testo 2)]

DI PIAZZA, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

11.8 (testo 3) [id. a 11.2 (testo 2), 11.16 (testo 2)]

CATALFO, PUGLIA, MATRISCIANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

11.0.1000 [già 11.10 (testo 3)] [id. a 11.0.7 (testo 2), id. a 11.0.7 (testo 2)]

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti

CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

11.36 (testo 3) [id. a 11.0.3 (testo 3)]

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021».

11.0.7 (testo 2) [id. a 11.0.1000 (già 11.10 (testo 3))]

MATRISCIANO, PUGLIA, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.

2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69».

Art. 13.**13.1001**

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14,

comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)".».

13.57 (testo 2)

BRESSA, ROMANO, MATRISCIANO, CALIGIURI, CAUSIN, CATALFO, DI GIROLAMO, DI NICOLA, FLORIS, GUIDOLIN, GRASSI, MAFFONI, MONTEVECCHI, ROMAGNOLI, RUOTOLO, STABILE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«*d)-bis* all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"*b)-bis* individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è *sostituita dalla seguente:*

"*a)* sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti".

d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"*f)-bis.* in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate".

d)-quinqüies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"*8)-bis.* Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono

indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

d)-sexies all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

2) dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

«*7-ter.* per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

d)-septies all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera *c)* dopo le parole: "commi 1, 7" è inserito il seguente: "*7-ter)*"

2) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), *b-bis)*, d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed *8-bis)*".

d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera *a)* sono aggiunte infine le seguenti: "ed *f-bis)*".».

13.97 (testo corretto)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente:

«*12-bis* Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto».

conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole «euro 3.000».

Art. 15.**15.1001**

I RELATORI

Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».

Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».

15.0.7 (testo 5)

DE BERTOLDI, MAFFONI, DRAGO, CALANDRINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art.15-bis.

(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti».

Art. 17.**17.1001**

I RELATORI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».

Coord. 1

I RELATORI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione».

Art. 5.

Al comma 3:

– sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;

– sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»

Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».

Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"»

Art. 8.

Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».

Art. 9.

Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».

Art. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».

Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».

Art. 11.

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».

Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».

Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 13.

Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».

Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:

– dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»;

– sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:

al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;

al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;

al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;

al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;

al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».

Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».

Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».

Art. 14.

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».

Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».

Art. 15.

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 16.

Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».

Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».

Art. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».

Al comma 3:

– all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;

– alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

– alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;

– alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;

– alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;

– alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;

– alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».

All'allegato I:

– al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».

Alla Tabella 1:

– sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le pa-

role: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».
